



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 - Pozzuolo Martesana
Cod. Fisc./P.IVA 09571970962

Comuni di: Bellinzago Lombardo – Liscate – Pozzuolo Martesana

SETTORE 1 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E AMBIENTE

Determinazione n. 60 del 10-06-2026

Registro generale n. 489 del 10-06-2026

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO “LORIS MALAGUZZI” DI LISCATE PERIODO 1° SETTEMBRE 2026 - 31 AGOSTO 2031. DECISIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 25 del 22/12/2025 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2026/2028”;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 13 del 02/10/2025, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028 (DUPS) e la successiva deliberazione n. 22 del 22/12/2025 di approvazione di nota di aggiornamento allo stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 17 del 19/03/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026–2028 (art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80), nonché il Piano Economico di Gestione;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 5 del 01/07/2025 con il quale l'ing. Silvia Cividini è nominata Responsabile del Settore n. 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente";

PRESO ATTO che in data 31/12/2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (GU Serie Generale n. 305 del 31/12/2024 - Suppl. Ordinario n. 45) il D.lgs. n. 209/2024, ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione;

RICHIAMATO il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" (d'ora in poi anche "Regolamento C.U.C.") approvato dal Consiglio dell'Unione con atto deliberativo n. 16 del 02/10/2025;

RICHIAMATO l'art. 174 del Codice, il quale definisce il partenariato come una "operazione economica" caratterizzata da quattro elementi fondamentali, tra cui appunto l'allocazione del rischio operativo sull'operatore privato; la stessa norma distingue tra partenariato contrattuale (art. 174, comma 3) e partenariato istituzionale (art. 174, comma 4) chiarendo che la concessione è una forma di partenariato contrattuale;

PRECISATO per quanto sopra, che il contratto di concessione rappresenta una *species* del più ampio *genus* delle forme di Partenariato Pubblico Privato e si qualifica per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario;

RITENUTO che lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto è il Piano Economico Finanziario (P.E.F.), la cui adeguatezza e sostenibilità deve essere valutata dall'Ente concedente in sede di gara;

DATO ATTO che al fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione del Piano Economico Finanziario da presentare in sede di gara, questa Amministrazione ha stilato uno "Schema di PEF" (Allegato 7 al disciplinare di gara), dove devono essere specificati gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che l'operatore economico è chiamato ad assumere;

STABILITO, pertanto, che con il P.E.F l'operatore economico deve adeguatamente rappresentare il rischio che è chiamato ad assumere, tanto al fine di consentire la sostenibilità dell'offerta e la corretta partecipazione alla procedura di gara, senza pretendere una totale esaustività di rappresentazione dei singoli oneri economici;

RICHIAMATO il parere del Ministero infrastrutture e trasporti n. 3462 del 3 giugno 2025, con cui si precisa che per i contratti di concessione e partenariato pubblico-privato (PPP) di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000, l'art. 5, comma 5 dell'allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal D.lgs. 209/2024, prevede che la qualificazione, ai sensi dell'art. 63 del medesimo Codice, sia complessiva e copra le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione;

CONSIDERATO che questa Centrale Unica di Committenza è:

- iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con il codice 0000555652;
- ai sensi dell'art. 63, qualificata a regime e può attivare le procedure per l'affidamento di interventi senza limiti di importo per servizi e forniture avendo conseguito il livello SF1 e senza limiti di importo per i lavori avendo conseguito il livello L1;

DATO ATTO che, con determinazione del Settore n. 2 “Affari Generali e Servizi alla Persona” dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 211 del 09/06/2026 (Registro generale n. 477 del 09/06/2026), è stato demandato a questa Centrale Unica di Committenza l’espletamento della procedura per l’affidamento della concessione della **gestione dell’asilo nido “Loris Malaguzzi” di Liscate**, di cui ha contestualmente approvato il progetto di gara e impegnato la relativa spesa;

DATO ATTO che, relativamente all’intervento pubblico in oggetto:

- ✓ il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa M. Valeria Saita, Responsabile del Settore n. 2 “Affari Generali e Servizi alla Persona” dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”;
- ✓ il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l’ing. Silvia Cividini, Responsabile del Settore n. 1 “Centrale Unica di Committenza e Ambiente” dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”;

CONSTATATO che si deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato all’approvvigionamento riguardante il servizio di che trattasi;

RILEVATO che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma triennale degli acquisti 2026/2028 approvato dall’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, il cui codice unico di intervento (CUI) della concessione in oggetto è il seguente S09571970962202500010;

DATO ATTO, inoltre, che l’art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti / gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

CONSTATATO come il Responsabile Unico di Progetto, come sopra designato, nella determinazione del Settore n. 2 “Affari Generali e Servizi alla Persona” dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 211 del 09/06/2026 (Registro generale n. 477 del 09/06/2026), già più sopra citata, ha *“verificato che per l’acquisizione della concessione di che trattasi non risultano ad oggi attive convenzioni CONSIP o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune”*;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, gli accertamenti effettuati hanno evidenziato per l’esecuzione della presente concessione l’assenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente non è stato prodotto il DUVRI;

CONSIDERATO che l’art. 14 del Codice dei Contratti stabilisce al comma 1, lettera a) che per l’applicazione del codice la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni è di **euro 5.404.000**;

APPURATO che l’importo stimato della concessione pari a **€ 1.073.050,00** è **inferiore** alle soglie di cui all’art. 14, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l'art. 187, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, il quale dispone che per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, specificando, inoltre, che *“Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II”*;

RITENUTO di scegliere il contraente mediante l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, la quale – tra l'altro - costituisce l'ordinaria procedura di affidamento e che mediante l'evidenza pubblica si tutela la libera concorrenza, la parità di trattamento, la non discriminazione, e impedisce restrizioni all'accesso al mercato assicurando, nel contempo, il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 all'espletamento di una gara mediante procedura aperta sotto soglia, in modalità telematica, selezionando l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 108 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO il presente servizio non può essere scomposto e suddiviso in più lotti funzionali o prestazionali (art. 58 del D.lgs. 36/2023) poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia e l'economicità della gestione del servizio, inoltre la mancata suddivisione dell'appalto in lotti è motivata:

- dalla natura “sociale” del servizio che ha necessariamente bisogno di una sua unitarietà organizzativa e uno stretto coordinamento tra le varie componenti organizzative del servizio;
- dalla necessaria razionalizzazione nella gestione della concessione, senza dover far fronte all'esigenza di coordinare i diversi operatori economici, modalità eccessivamente onerosa dal punto di vista tecnico ed economico, che rischierebbe di pregiudicare la corretta esecuzione della concessione;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: offrire ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, sino al passaggio alla Scuola dell'Infanzia, e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Liscate, un servizio di Asilo Nido;
- Oggetto del contratto: Servizio di asilo nido presso il Comune di Liscate;
- Importo del contratto: l'importo stimato della concessione è stabilito in € **1.073.050,00** per un periodo pari a 5 anni, comprensivo dei costi della manodopera;
- Forma del contratto: il contratto sarà stipulato con l'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante / ente concedente;
- Modalità di scelta del contraente: tramite attivazione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti Pubblici;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel presente atto e nella documentazione della procedura di affidamento, si specifica comunque che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del D.lgs. 36/2023, l'ente concedente si riserva l'esecuzione anticipata del servizio e che l'offerta verrà richiesta sulle rette per la frequenza a tempo pieno e part-time (da intendersi quale corrispettivo unitario omnicomprensivo e remunerativo di ogni voce oggetto della concessione posto a carico della ditta offerente) determinato come segue:

	Importo a base di gara ribassabile	di cui costi della manodopera
Frequenza tempo pieno	€ 890,00	€ 692,65
Frequenza part time	€ 650,00	€ 505,87

- ✓ l'omissione dell'allegazione del Piano Economico Finanziario all'offerta economica comporta l'estromissione immediata del concorrente dalla gara e non è sanabile tramite soccorso istruttorio, in quanto il PEF è considerato parte integrante e sostanziale dell'offerta economica stessa;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo 2024 (CNEL T151);
- i criteri adottati per la valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione del relativo punteggio sono elencati nell'Allegato d) al Disciplinare di gara;

RILEVATO che la *lex specialis*:

- indica i requisiti di ordine speciali di cui all'art. 100 del Codice;
- elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- prevede, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub – punteggi;

RITENUTO di avvalersi del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Lombardia per lo svolgimento delle relative procedure messo a disposizione da Aria S.p.A. e denominato Sintel Certificata da ANAC ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che a seguito dell'attuazione della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, relativo al presente procedimento di affidamento, è possibile solo al momento del lancio della procedura e che si prenderà atto dello stesso con la determinazione di aggiudicazione;

VISTO l'allegato disciplinare di gara, nonché tutti documenti facenti parte dello stesso e predisposti dal Settore n. 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente" dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", nonché il progetto del servizio messo a base di gara;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 71, comma 2 del Codice dei Contratti il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e che, ai sensi del successivo articolo 84, per ragioni di urgenza, specificamente motivate, è possibile derogare a detto termine, fissando un termine non inferiore a quindici giorni;

CONSIDERATO che il contratto in essere per il servizio di che trattasi giungerà a scadenza con la fine dell'anno scolastico in corso e, pertanto, vi è la necessità di indire con urgenza una nuova gara per individuare il soggetto che gestirà il servizio a far data dal 01/09/2026;

VERIFICATO che il servizio di asilo nido è un servizio considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore ed è, inoltre, considerato

servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/06/1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e ss.mm.ii.;

RITENUTO per i motivi sopra esposti di riservarsi la possibilità di:

- fissare un termine non inferiore ai 15 giorni per la ricezione delle offerte;
- iniziare l'esecuzione del contratto prima della stipula (esecuzione d'urgenza), fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del Codice, considerato che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

DATO ATTO, altresì, che le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale sono contenute nel provvedimento ANAC n. 263 del 20/06/2023 in attuazione dell'art. 27 del nuovo Codice e riguardano tutte le procedure indette a partire dal 01/01/2024, in particolare per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea dei bandi e degli avvisi, indicati nell'allegato I al provvedimento appena citato gli obblighi di pubblicità a **livello nazionale** sono garantiti dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del Codice;

DATO ATTO, inoltre, che gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella citata Banca dati, come sancito al comma 2 dell'art. 27 ("Pubblicità legale degli atti") e al comma 4, ultimo periodo dell'art. 85 ("Pubblicazione a livello nazionale") del D.lgs. n. 36/2023, ma che, ai sensi dell'art. 71, comma 2 del D.lgs. 36/2023, i termini per la ricezione delle offerte decorrono dalla data di trasmissione del bando di gara alla BDNCP;

DATO ATTO che la spesa totale di € **660,00** quale contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, definito con delibera ANAC del 30 dicembre 2024, n. 598, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, trova la copertura finanziaria al codice di bilancio 01.01-1.02.01.99.999 cap. 142/0 "CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI" del bilancio 2026;

RITENUTO di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- il bando di gara;
- il disciplinare;

nonché tutti i documenti complementari;

DATO ATTO che, ai sensi degli art. 83 del D.lgs. 36/2023 il bando è stato predisposto sulla base del modello (bando - tipo) approvato dall'Autorità e che, in ragione di tale uniformità del bando al modello tipo, non si rende necessario motivare in ordine alle deroghe al bando - tipo;

RILEVATO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico professionale degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) a cura del responsabile del procedimento della fase di affidamento;

CONSIDERATO che la verifica/valutazione delle offerte pervenute può essere effettuata come segue:

- la verifica della busta amministrativa verrà eseguita dal seggio di gara, che nel caso di specie sarà monocratico e costituito dal Responsabile della Fase di Affidamento del Contratto;
- la valutazione dell'offerta tecnica sarà svolta da apposita Commissione giudicatrice che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- ai sensi dell'art. 185, comma 5 del Codice, il Seggio di Gara insieme alla commissione giudicatrice ed eventualmente avvalendosi anche di un supporto esterno, verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario;
- la valutazione dell'offerta economica, essendo un'attività strettamente quantitativa, verrà eseguita dal seggio di gara, che sarà monocratico e coinciderà con il Responsabile della Fase di Affidamento del contratto, il quale svolgerà una valutazione aritmetica delle offerte economiche presentate dai concorrenti. Esso si occupa di calcolare e confrontare i prezzi o costi delle offerte al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico.
In questo modo si contribuisce a garantire una gestione efficiente delle offerte economiche e a selezionare il contraente più conveniente per l'ente concedente, assicurando il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la tutela dell'interesse generale negli affidamenti pubblici;

RITENUTO che, avendo individuato tutti i predetti elementi e precisato quanto precede, possa darsi avvio alla procedura di affidamento per addivenire alla stipulazione del contratto di concessione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO dei nuovi compiti e funzioni del responsabile del procedimento in materia di anticorruzione e trasparenza;

RILEVATO che al responsabile del procedimento, oltre agli obblighi di competenza, professionalità, di integrità e pubblicità, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica;

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti;

RICHIAMATO quanto segue:

- il vigente Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana";
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana";
- il vigente Regolamento di contabilità e del servizio di economato e provveditorato;
- il D.lgs. n. 36/2023 in materia di contratti pubblici per la fornitura di lavori, beni e servizi;

Ritenuto di provvedere in merito,

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti,

- 1. DI DISPORRE** l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, in modalità telematica, per l'affidamento in concessione **della gestione dell'asilo nido "Loris Malaguzzi" di Liscate**, con l'utilizzo del criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinata dall'art. 108 del D.lgs. 36/2023;
- 2. DI QUANTIFICARE** l'importo complessivo della concessione in **€ 1.073.050,00**, come meglio indicato nella tabella che segue:

n.	Descrizione servizi	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara	Importo complessivo	di cui costi della manodopera
1	Servizio Asilo Nido	80110000-8 "Servizi di istruzione prescolastica"	Q 85.20.00 "Istruzione primaria"	P	Frequenza tempo pieno: € 890,00 di cui costi della manodopera € 692,65 Frequenza part time: € 650,00 di cui costi della manodopera € 505,87	€ 930.050,00 € 143.000,00	€ 723.819,25 € 111.291,40
Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso						€ 0,00	
Importo complessivo						€ 1.073.050,00	€ 835.110,65

- 3. DI STABILIRE** quale importo a base di gare il costo dei pasti, come segue:

	Importo a base di gara ribassabile	di cui costi della manodopera
Frequenza tempo pieno	€ 890,00	€ 692,65
Frequenza part time	€ 650,00	€ 505,87

- 4. DI DARE ATTO** che gli elementi essenziali del contratto, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli indicati nelle premesse al presente provvedimento, nel bando e nel disciplinare di gara, allegati al presente atto;
- 5. DI APPROVARE**, quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento:
 - il bando di gara;
 - il disciplinare di gara;nonché tutti i documenti complementari;

6. **DI RISERVARE** all'amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del R.D. 827/1924);
7. **DI DARE ATTO** che:
- a) ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, il servizio non è suddiviso lotti funzionali, per i motivi in premessa indicati;
 - b) ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo 2024 (CNEL T151);
 - c) l'affidamento dei servizi sarà oggetto di apposita determinazione adottata dal Responsabile del Settore n. 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente", una volta espletata la procedura di gara e la verifica dei requisiti in capo all'operatore economico risultato primo in graduatoria;
 - d) le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale vengono garantiti dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del Codice;
8. **DI STABILIRE** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella documentazione della procedura regolante;
9. **DI DARE ATTO** la spesa totale di € **660,00**, quale contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, definito con delibera ANAC del 31 dicembre 2024, n. 598, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, verrà impegnata con successivo atto determinativo al codice di bilancio 01.01-1.02.01.99.999 cap. 142/0 "CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI" del bilancio 2026;
10. **DI DARE ATTO**, inoltre, che:
- il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa M. Valeria Saita, Responsabile del Settore n. 2 "Affari Generali e Servizi alla Persona" dell'Unione id Comuni Lombarda "Adda Martesana";
 - il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'ing. Silvia Cividini, Responsabile del Settore n. 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente" dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana";
 - il Codice Identificativo di Gara verrà richiesto da questo settore e verrà indicato sulla documentazione di gara definitiva;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
 - ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 90/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. **DI STABILIRE** che la verifica/valutazione delle offerte pervenute può essere effettuata come segue:
- la verifica della busta amministrativa verrà eseguita dal seggio di gara, che nel caso di specie sarà monocratico e costituito dal Responsabile della Fase di Affidamento del Contratto;
 - la valutazione dell'offerta tecnica sarà svolta da apposita Commissione giudicatrice che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- sensi dell'art. 185, comma 5 del Codice, il Seggio di Gara insieme alla commissione giudicatrice, ed eventualmente avvalendosi anche di un supporto esterno, verifica, in seduta riservata, l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario;
- la valutazione dell'offerta economica, essendo un'attività strettamente quantitativa, verrà eseguita dal seggio di gara, che sarà monocratico e coinciderà con il Responsabile della Fase di Affidamento del contratto;

12. DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa e secondo il disposto dell'art. 1, co. 16 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 nonché dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:

- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";
- delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare;
- assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

13. DI DARE ATTO, infine, che:

- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2026;
- ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a punto 2), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi;

14. DI INFORMARE che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR) - Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro i termini di legge decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo online;

15. DI RISERVARE alla stazione appaltante / ente concedente la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante / Ente concedente nella sezione "Amministrazione Trasparente", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati, in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ai fini dell'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 10-06-2026

Il Responsabile del Settore
Silvia Cividini

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005